

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2257

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DURAND de la PENNE

Presentata il 25 gennaio 1970

Norme per la nautica da diporto

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La nautica da diporto ha avuto in Italia fino ad epoca recente un notevole sviluppo apportando un sensibile contributo all'economia nazionale; tale sviluppo interessa infatti l'industria delle costruzioni navali minori e i numerosi settori economici ad essa connessi, assicurando lavoro a varie decine di migliaia di tecnici ed operai.

In questo ultimo periodo di tempo si è però verificato il fenomeno, a tutti noto e da tutti deprecato, del ricorso alla iscrizione delle imbarcazioni a registri stranieri. Una delle principali cause di tale ricorso alla bandiera estera è sicuramente rappresentata dai vincoli gravosi e complessi stabiliti dalla attuale legislazione che in alcuni casi, impone alle imbarcazioni da diporto senza idonea giustificazione, norme concepite per le navi mercantili. Allo scopo di ovviare con la dovuta urgenza all'incombente pericolo di grave crisi nell'industria cantieristica specializzata, con i prevedibili riflessi negativi nel campo della occupazione, ho formulato la presente proposta di legge che ha per oggetto la modifica delle norme che concorrono a indirizzare verso la bandiera estera molti cittadini, che sarebbero invece ben lieti di poter inalberare la bandiera nazionale.

È da ritenere quindi che la sollecita approvazione delle norme proposte faciliterà il rapido rientro nei ruoli nazionali del naviglio da diporto battente bandiera estera.

In particolare, la presente proposta di legge riguarda la definizione delle imbarcazioni da diporto, l'immatricolazione, le abilitazioni al comando con allargamento delle capacità attribuite ai titoli professionali della gente di mare nel settore del diporto, la condotta dei motori e la formazione degli equipaggi.

Mi sono ispirato nella definizione delle imbarcazioni da diporto ad una unica disciplina, sia per le acque marittime che per quelle interne, elevando i limiti di stazza lorda delle imbarcazioni a vela ed a motore ed unificandoli nella misura di 100 tonnellate.

Viene introdotta per la definizione delle imbarcazioni a vela dotate di motore ausiliario una idonea formula, già adottata in altri paesi.

Per l'immatricolazione viene istituito un apposito registro, allo scopo di meglio separare la normativa del naviglio da diporto da quella del naviglio commerciale.

Si provvede inoltre a rivedere le abilitazioni al comando e alla condotta dei motori, tenendo altresì presente le mutate condizioni reali degli utenti e dei mezzi a loro disposizione.

Il numero di tali abilitazioni è ridotto al minimo necessario.

Vengono adeguatamente allargate le possibilità di impiego della gente di mare sia nel comando che nella condotta di motori sulle imbarcazioni da diporto.

Viene infine attribuita al Comandante la responsabilità di stabilire la formazione dello equipaggio.

Onorevoli colleghi ! Ho fiducia che la presente proposta di legge riporterà sollecitamente la vostra approvazione, essendo intesa a rimuovere gli ostacoli che attualmente impediscono l'incremento di un'attività che ha così importanti riflessi in campo economico, nel quadro di una società moderna e in continuo sviluppo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizioni)

Sono imbarcazioni da diporto quelle costruzioni galleggianti e mobili di stazza lorda non superiore alle 100 tonnellate che, sia nelle acque marittime che in quelle interne non esercitano traffici aventi scopi e caratteri commerciali.

ART. 2.

Agli effetti della presente legge sono definite imbarcazioni a vela quelle il cui mezzo principale di propulsione è la vela, anche se munite di motore ausiliario la cui potenza in cavalli non superi il numero indicato della seguente formula:

$$P < \frac{S (L - B)}{8,5}$$

S = Superficie velica in metri quadrati.

L = Lunghezza della imbarcazione in metri.

B = Larghezza della imbarcazione in metri.

Tutte le altre imbarcazioni munite di propulsione a motore sono definite imbarcazioni a motore.

ART. 3.

(Immatricolazione)

Per l'immatricolazione delle imbarcazioni da diporto è istituito un apposito registro.

La cancellazione dal registro si effettua per vendita all'estero, per demolizione o per perdita del natante.

ART. 4.

(Comando delle imbarcazioni)

Le imbarcazioni da diporto possono essere comandate da chi abbia conseguito la relativa abilitazione.

Tale abilitazione è indipendente dalla proprietà della imbarcazione.

ART. 5.

L'abilitazione non è richiesta per la condotta di imbarcazioni a vela di tonnello inferiore a 5 tonnellate e per le imbarcazioni a motore aventi motori di cilindrata complessiva non superiore a 500 centimetri cubi.

ART. 6.

Le abilitazioni, anche retribuibili, al comando delle imbarcazioni da diporto sono le seguenti:

a) abilitazione al comando di imbarcazioni a vela da 5 a 100 tonnellate di stazza lorda, senza limiti di distanza dalla costa; questa abilitazione è valida anche per il comando di imbarcazioni a motore fino a 100 tonnellate;

b) abilitazione al comando di imbarcazioni a motore fino a 25 tonnellate, senza limiti di distanza dalla costa;

c) abilitazione al comando di imbarcazioni a motore di tonnello compreso fra le 25 e le 100 tonnellate, senza limiti di distanza dalla costa.

ART. 7.

Il comando delle imbarcazioni da diporto può essere assunto da coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli professionali della gente di mare:

a) Conduttore per il traffico e la pesca:
per imbarcazioni fino a 10 tonnellate di stazza lorda;

b) Capo barca per il traffico e la pesca:
per imbarcazioni fino a 50 tonnellate;

c) Marinaio autorizzato:
per imbarcazioni fino a 100 tonnellate.

ART. 8.

(Condotta dei motori)

Per la condotta dei motori è prevista una unica abilitazione, anche retribuibile, fino alla potenza di 1500 cavalli per asse.

Questa abilitazione può essere acquisita anche congiuntamente alle abilitazioni al comando delle imbarcazioni a vela e di quelle a motore di tonnellaggio inferiore a 25 tonnellate.

ART. 9.

La condotta dei motori può essere affidata a coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli professionali della gente di mare:

- marinaio motorista:
per imbarcazioni fino a 10 tonnellate e per motori fino a 1500 cavalli per asse;
- motorista abilitato:
per imbarcazioni di tonnellaggio superiore alle 10 tonnellate e per qualsiasi potenza dei motori.

ART. 10.

(Formazione degli equipaggi)

Alla formazione degli equipaggi per le imbarcazioni da diporto non è applicabile la normativa prevista per le navi mercantili.

Per imbarcazioni fino a 100 tonnellate il Comandante ha la responsabilità della formazione dell'equipaggio.